

"Nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE e decreto di attuazione 54/2011"

La nuova direttiva giocattoli 2009/48/CE ed il decreto Italiano di attuazione e recepimento D.lgs. 54/2011

Avv. Prof. Antonio Oddo

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Ferrara, 1 dicembre 2011

STUDIO LEGALE ODDO

Milano, via G. Leopardi

Campo d'applicazione

➤ La direttiva **2009/48/CE** ed il **D.lgs. 54/2011** si applicano ai prodotti **progettati** o **destinati**, **in modo esclusivo o meno**, a essere utilizzati per **fini di gioco** da **bambini di età inferiore a 14 anni**.

➤ Il decreto e la direttiva **non si applicano**:

- a) alle attrezzature per **aree da gioco** per uso pubblico;
- b) alle **macchine da gioco automatiche**, a moneta o no, per uso pubblico;
- c) ai **veicoli-giocattolo con motore a combustione**;
- d) alle **macchine a vapore** giocattolo;
- e) alle **fionde** e alle **catapulte**.

Prodotti che non sono considerati giocattoli

Allegato I

➤ Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati **nell'allegato I.**

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

a) modelli in scala fedeli e dettagliati;

b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;

c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;

d) repliche storiche di giocattoli; e

➤ e) riproduzioni di armi da fuoco reali.

3. Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

Prodotti che non sono considerati giocattoli

Allegato I

4. **Biciclette** con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.
5. **Monopattini** e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. **Veicoli elettrici** destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.
7. **Attrezzature nautiche** da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. **Puzzle** di oltre 500 pezzi.

Prodotti che non sono considerati giocattoli

Allegato I

9. **Fucili e pistole a gas** compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.
10. **Fuochi d'artificio** comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. **Prodotti e giochi** con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.
12. **Prodotti educativi funzionali**, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. **Prodotti destinati** a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

Prodotti che non sono considerati giocattoli

Allegato I


14. **Apparecchiature elettroniche** quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.
15. **Software interattivi destinati al tempo libero** e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.
16. **Succhietti** per neonati e bambini piccoli.
17. **Apparecchi di illuminazione** attrattivi per i bambini.
18. **Trasformatori** per giocattoli.
19. **Accessori moda per bambini** non destinati ad essere usati a scopo ludico.

Definizioni

➤ **fabbricante:** persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

➤ **rappresentante autorizzato:** una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;


➤ **importatore:** una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo proveniente da un Paese terzo;



➤ **immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;

Definizioni


➤ **distributore:** una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;



➤ **messa a disposizione sul mercato:** la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Obblighi dei fabbricanti

All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'**articolo 9**



Articolo 9


I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, **non devono compromettere la sicurezza** o la **salute dell'utilizzatore o dei terzi**, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un **uso prevedibile** in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di **età inferiore a 36 mesi** o ad altri gruppi di età.

Le **avvertenze** di cui all'articolo 10, nonché le **istruzioni per l'uso** di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

I giocattoli immessi sul mercato devono **essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza** per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.

Obblighi dei fabbricanti

All'atto dell'immissione dei loro giocattoli sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'**allegato II**



Allegato II (di cui all' articolo 9, comma 1) Requisiti particolari di sicurezza

- I. Proprietà fisico-meccaniche
- II. Infiammabilità
- III. Proprietà Chimiche
- IV. Proprietà Elettriche
- V. Igiene
- VI. Radioattività

Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 18



La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 9 e dall'allegato II. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.

la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità.

In seguito a una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.

Obblighi dei fabbricanti

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell' articolo 15;
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;

Obblighi dei fabbricanti

g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all' articolo 16, comma 2; e

h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all' articolo 16, comma 3.

Obblighi dei fabbricanti

I Fabbricanti eseguono o fanno eseguire la **procedura di valutazione della conformità** applicabile a norma dell'articolo 16. Il fabbricante, qualora abbia applicato le **norme armonizzate** i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

Il giocattolo è sottoposto ad **esame CE del tipo**, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE **nei seguenti casi:**

- a) qualora **non esistano norme armonizzate**, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
- b) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), **ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;**
- c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state **pubblicate con una limitazione;**
- d) **quando il fabbricante ritiene** che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica di parti terze

Obblighi dei fabbricanti


Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una **dichiarazione CE di conformità**



1. Con la dichiarazione CE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo all'articolo 9 e all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.

Obblighi dei fabbricanti

Qualora la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13, una **dichiarazione CE di conformità**, e appongono la **marcatura CE** di cui all'articolo 14.



I giocattoli prima di essere immessi sul mercato devono recare la **marcatura CE**. I giocattoli che recano la **marcatura CE** si presumono conformi al presente decreto.

La marcatura CE è soggetta ai **principi generali** di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) **n. 765/2008**.

La marcatura CE è apposta in modo **visibile, leggibile e indelebile** sul giocattolo o su **un'etichetta affissa o sull'imballaggio**. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE **può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo**. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.

La marcatura CE può essere seguita da un **pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare**.

Obblighi dei fabbricanti

- I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
- I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un giocattolo.
- Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

Obblighi dei fabbricanti

- 6. I fabbricanti garantiscono che sui loro giocattoli sia **apposto un numero di tipo**, di **lotto**, di **serie**, di **modello** oppure un **altro elemento** che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
- 7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro **nome**, la loro **denominazione commerciale registrata** o il **loro marchio registrato** e l'**indirizzo** dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. L'indirizzo indica un **unico punto** in cui il fabbricante può essere contattato.
- 8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo sia **accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza** fornite almeno in **lingua italiana**.

Obblighi dei fabbricanti

- I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le misure correttive necessarie per **rendere conforme** tale giocattolo, per **ritirarlo** o **richiamarlo**, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

- I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti forniscono tutte le **informazioni** e la **documentazione necessarie** per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi **collaborano con tale autorità**, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il **ritiro** e il **richiamo** dei giocattoli **non conformi**.

Obblighi degli importatori

- Gli importatori **immettono sul mercato** comunitario solo **giocattoli conformi**.
- Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori **assicurano** che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità.
- Assicurano che il fabbricante abbia **preparato la documentazione tecnica**, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia **accompagnato dai documenti prescritti** e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
- L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, **non immette sul mercato il giocattolo** fino a quando esso **non è stato reso conforme**. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del mercato.

Obblighi degli importatori

- Gli importatori indicano sul giocattolo il loro **nome**, la loro **denominazione commerciale registrata** o il loro **marchio registrato** e l'**indirizzo** a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
- Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da **istruzioni** e **informazioni** sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.
- Gli importatori garantiscono che mentre un giocattolo è **sotto la loro responsabilità**, le condizioni di **immagazzinamento** o di **trasporto** non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
- Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i distributori di tale monitoraggio.

Obblighi degli importatori

- Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente le **misure correttive** necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per **ritirarlo** o **richiamarlo**, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
- Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la **dichiarazione CE di conformità** a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tale autorità.
- Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono **tutte le informazioni e la documentazione necessarie** per dimostrare la conformità del giocattolo, in lingua italiana o inglese. Essi **collaborano** con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Obblighi dei distributori

- Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la **dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.**
- Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori **verificano** che il giocattolo in questione **rechi la marcatura** prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.
- Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato **fino a quando non sia stato reso conforme.** Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico.

Obblighi dei distributori

- I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II.
- I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
- I distributori, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da **10.000** a **50.000** euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da **10.000** a **50.000** euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.500** a **40.000** euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.500** a **30.000** euro.

Sanzioni

5. **Salvo che il fatto costituisca reato**, la sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.500 a 10.000** euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da **1.500 a 10.000** euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da **2.500 a 10.000** euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al **rappresentante autorizzato** che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono **irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente**.